



OSSERVAZIONI DELLA CABINA DI REGIA DEL MONDO VENATORIO AL DDL 1548

Le Associazioni facenti parte della cabina di regia del mondo venatorio (Federcaccia, ANLC, Enalcaccia, Anuu Migratoristi, Italcaccia e CNCN – Comitato Nazionale Caccia e Natura) manifestano apprezzamento per la proposta di legge 1548 a firma dell'On. Bruzzone.

Di seguito si sottopongono alla sensibile attenzione della Commissione Agricoltura della Camera le seguenti osservazioni sull'articolato:

- **Circa l'art. 1:** al fine di poter esprimere un parere compiuto è necessario ricevere un chiarimento a due domande:
 1. A seguito dell'approvazione della proposta contenuta in tale articolo quale status acquisirebbe la fauna oggetto della modifica?
 2. Inoltre, a quale regolamentazione tale fauna verrebbe assoggettata?
- **Circa l'art. 2:** si apprezza la proposta perché ha l'intento di dare certezza di diritto ai praticanti l'attività venatoria. Andrebbe altresì valutata l'opportunità di considerare riferimenti normativi nazionali che diano criteri minimi uniformi di definizione dell'esercizio venatorio.
- **Circa l'Art. 4:** Vengono proposte le seguenti modifiche indicate in rosso:

Art. 4. (Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di dispositivi a rilevazione termica **ottici** per il prelievo selettivo degli ungulati)

« 6-bis. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di ~~strumenti termici~~ **ottiche anche digitali**».

Motivazione:

Si ritiene che la dicitura proposta sia più completa e tecnicamente corretta.

- **Circa l'Art. 6:** Vengono proposte le seguenti modifiche in rosso:

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di calendario venatorio e di validità delle abilitazioni)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni sentito, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e/o il competente istituto faunistico regionale o altra università italiana, con legge regionale,



approvano la programmazione quinquennale del prelievo venatorio, che deve contenere, il piano faunistico-venatorio regionale, redatto secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10, nonché il calendario venatorio regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo. Entro il 15 giugno di ogni anno le regioni pubblicano le disposizioni relative al carniere stagionale, ossia il numero dei capi prelevabili per ciascuna specie nella stagione venatoria, e alle eventuali restrizioni territoriali »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al comma 1 in relazione a specie determinate, acquisito il parere obbligatorio espresso dall'ISPRA o dal competente istituto faunistico regionale ove istituito o da altra università italiana. Il parere di cui al primo periodo è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta »;

c) i commi 5 e 6 sono abrogati;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Le abilitazioni rilasciate dagli enti competenti per le specifiche forme di prelievo degli ungulati appartenenti a specie cacciabili hanno validità in tutto il territorio nazionale ».

Cabina di Regia Unitaria del mondo venatorio

(Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, AnuuMigratoristi, Italcaccia e Comitato Nazionale Caccia e Natura)